

Legge regionale 02 settembre 1981 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile.

Art. 9

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 6500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8389 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane situati nelle zone terremotate, per la costruzione, il completamento, l'estensione od il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili >> e con lo stanziamento di lire 6.500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 6.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 23 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati).